



COMUNE DI AROGNO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA – CANTON TICINO

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI CANI

a contare dal 1° gennaio 2026

Il Municipio di Arogno, richiamati:

- La legge sui cani del 19.2.2008, il relativo Regolamento dell'11.2.2009 e le successive modifiche;
- La decisione 29 gennaio 2014 del Gran Consiglio di trasferire la competenza di riscuotere la tassa annuale sui cani dal Cantone ai Comuni modificando al riguardo la Legge sui cani;
- Le direttive dell'Ufficio del veterinario cantonale concernente la riscossione della tassa sui cani del 9 gennaio 2026;
- Le modifiche della forchetta della tassa sui cani, che deve essere stabilita tra un importo minimo di CHF 75.00 e un massimo di CHF 125.00, compresa la quota parte da riversare al Cantone e al Fondo soccorso animali;
- L'articolo 192 LOC e ogni altra norma o disposizione in concreto applicabili;

DECRETA

Campo di applicazione

Art. 1

La presente Ordinanza disciplina il prelievo della tassa annuale sui cani a carico dei loro proprietari domiciliati nel Comune di Arogno.

Assoggettati alla tassa

Art. 2

Tutti i proprietari di cani sono soggetti al pagamento della tassa annuale, per ogni cane detenuto, ad eccezione dei casi regolati dall'art. 3.

Esoneri

Art. 3

¹Sono esenti dal pagamento della tassa i seguenti casi:

- a) I detentori di cani di età inferiore a 3 mesi;
- b) I detentori di cani deceduti prima del 1° aprile dell'anno di computo;
- c) I detentori entrati in possesso di un cane dopo il 30 settembre dell'anno di computo;
- d) I detentori di cani assegnati come mezzi ausiliari

- dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità (AI) nonché cani in formazione per tali mansioni;
- e) I detentori di cani di servizio secondo l'art. 69 dell'Ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn);
 - f) I detentori di cani di protezione del bestiame;
 - g) I detentori di cani impiegati dalla Protezione civile (certificato di impiego annuale della Protezione civile)
 - h) I detentori di cani impiegati dal Soccorso alpino svizzero (certificato di impiego annuale del Soccorso alpino svizzero – SAS);
 - i) I detentori di cani impiegati dalla Società svizzera per cani da ricerca e da salvataggio (certificato di impiego annuale della Società svizzera per cani da ricerca e da salvataggio – Redog)
 - j) Gli enti per il soccorso agli animali riconosciuti dallo Stato che detengono cani in attesa di affidamento.

²Nel caso indicato alla lettera b) il proprietario ha diritto di richiedere il rimborso della tassa pagata.

Tassa**Art. 4**

¹La tassa è fissata a CHF 100.- annui, per ogni cane detenuto. L'importo comprende la quota parte di CHF 40.- spettante al Cantone (tramite l'Ufficio del veterinario cantonale) e di CHF 25.- destinata al Fondo soccorso animali. Gli importi sono riversati dal Comune.

²I cani giunti sul territorio nel corso dell'anno saranno tassati per l'intero anno, riservate le disposizioni indicate agli articoli 5 e 6.

**Cambiamento di
domicilio del
proprietario****Art. 5**

¹In caso di cambiamento di domicilio del proprietario, si è assoggettati al pagamento della tassa annua una sola volta.

²Il proprietario può far valere il diritto di esonero della tassa dell'anno di pertinenza attraverso la produzione della ricevuta di pagamento nel Comune di domicilio precedente.

**Cambiamento di
proprietà****Art. 6**

¹In caso di cambiamento di proprietà del cane, si è assoggettati al pagamento della tassa una sola volta.

²Il nuovo proprietario può far valere il diritto di esonero dalla tassa attraverso la ricevuta di pagamento del precedente proprietario.

Entrata in vigore

Art. 7

¹La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026 e abroga le precedenti disposizioni del Comune di Arogno.

²Essa è pubblicata all'albo comunale dal 4 febbraio 2026 al 5 marzo 2026.

³Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.



Ris.mun. 27.01.2026, no. 24

Va a:
albo comunale
sito web